

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 SETTEMBRE
2024**

Signori Azionisti,

il presente documento (la "**Relazione**") è stato predisposto in relazione all'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Innovatec S.p.A. che sarà convocata, in data 12 settembre 2024, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del progetto di scissione proporzionale e parziale di Innovatec S.p.A. in favore di Haiki+ S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti, ivi compresa la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale;*
- 2. Proposte di modifica degli articoli 11, 17, 26 e 31 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.*

Punto 2 all'ordine del giorno:

- 2. Proposte di modifica agli articoli 11, 17, 26 e 31 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Innovatec S.p.A. ("**Innovatec**"), il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di delibera in merito alle modifiche statutarie relative alle modalità di svolgimento dell'assemblea della Società, nonché volte a recepire le modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "**Borsa Italiana**").

1. MOTIVAZIONI DELLE VARIAZIONI PROPOSTE

Modifiche agli articoli 11 e 17 dello Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto Sociale di Innovatec, come meglio illustrate di seguito, tengono conto di quanto previsto dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024 – (di seguito, la "**Legge Capitali**") recante "*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*".

In particolare, mediante l'introduzione dell'articolo 135-*undecies*.1 del TUF, (prevista dal art 11 della Legge Capitali) viene introdotta la possibilità di rendere applicabili, in linea permanente, le disposizioni che prevedono la facoltà, per le società quotate e per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato, a condizione che lo Statuto lo preveda espressamente.

Le proposte di modifica, come meglio illustrate nel prosieguo, riguardano pertanto principalmente le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea.

Le modifiche proposte sono meglio dettagliate di seguito.

I. ASSEMBLEA

A. Articolo 11- Convocazione e luogo

La proposta di modifica all'articolo 11 dello Statuto è resa necessaria dalla proposta di introduzione – nel successivo articolo 17 – della possibilità, in determinate circostanze, di tenere l'assemblea unicamente a distanza: si tratta, dunque, di un mero coordinamento di testi.

B. Articolo 17 – Rappresentanza in assemblea

La proposta di modifica all'articolo 17 dello Statuto è resa opportuna dalla previsione – nel successivo comma di nuova introduzione – della facoltà di prevedere l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea esclusivamente mediante il Rappresentante Designato: si è fatto dunque espresso rinvio, quanto a modalità e termini, alla relativa normativa *pro tempore* vigente.

La proposta del successivo nuovo comma è finalizzata ad introdurre per la Società la facoltà di stabilire all'interno dell'avviso di convocazione – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti – che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato.

La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione, nel comma successivo, che, qualora la Società opti per il ricorso "obbligatorio" al Rappresentante Designato – e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti – la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, Notaio, Rappresentante Designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che il Presidente, il Segretario e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo.

Come anticipato in premessa, la proposta di introdurre in Statuto tali disposizioni tiene anzitutto conto dei contenuti della Legge Capitali, la quale, sulla scia di quanto consentito dalla normativa emanata per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 – segnatamente, dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 23) – e poi reiterato negli anni successivi, contempla per gli emittenti la possibilità di prevedere l'intervento ed il voto in assemblea esclusivamente mediante il Rappresentante Designato.

Le previsioni relative all'intervento unicamente a distanza, introdotte dalla richiamata normativa emergenziale, hanno in seguito trovato l'avallo della più importante prassi notarile (si vedano, a questo riguardo, la Massima n. 187 "*Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione*" dell'11 marzo 2020 e la Massima n. 200 "*Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione*" del 23 novembre 2021, entrambe del Consiglio Notarile di Milano).

Quanto alla precisazione, proposta nel successivo comma, della non necessaria co-presenza di Presidente e Segretario per le riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione, va chiarito che la presenza congiunta di questi soggetti nello stesso luogo era stata originariamente considerata imprescindibile in quanto funzionale alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal Presidente sia dal Segretario. Tuttavia, tale requisito non appare confacente ai casi in cui l'intervento dei partecipanti avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tale ipotesi redigere il verbale in un momento successivo con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Questa maggiore flessibilità per le riunioni assembleari, introdotta dalla richiamata disciplina emergenziale, ha in seguito trovato l'avallo della più importante prassi notarile (si vedano le sopra menzionate Massime n. 187 e n. 200 del Consiglio Notarile di Milano) e pertanto si ritiene opportuno recepirle nello Statuto.

Modifiche agli articoli 26 e 31 dello Statuto

Le proposte di modifica di cui agli artt. 26 e 31 dello Statuto sociale sono finalizzate a recepire all'interno dello Statuto le modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana.

In particolare, ai sensi del suddetto Avviso n. 43747, Borsa Italiana ha provveduto a eliminare l'onere gravante sull'*Euronext Growth Advisor* nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni delle azioni dell'emittente, allineando la disciplina a quanto attualmente previsto per le società quotate sul mercato regolamentato.

Pertanto, la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori deve essere effettuata dal consiglio di amministrazione della Società al momento della nomina e poi annualmente. Per l'effetto, si rende necessario eliminare dallo Statuto ogni riferimento circa l'ottenimento del parere preventivo dell'*Euronext Growth Advisor* in occasione della nomina degli amministratori indipendenti, pertanto, saranno oggetto di modifica e allineamento gli articoli 26 e 31 dello Statuto.

Infine, la proposta di modifica all'articolo 26, comma 8 dello Statuto sociale, ha funzione di raccordo e allineamento con le nuove previsioni in materia di rappresentante designato sopra illustrate.

2. MODIFICHE STATUTARIE

Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli 11, 17, 26 e 31 dello Statuto sociale di Innovatec raffrontato con il testo nella versione che entrerà in vigore per effetto dell'eventuale delibera di modifica dello Statuto.

Testo attuale	Testo proposto
ASSEMBLEA	ASSEMBLEA
ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE E LUOGO	ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE E LUOGO
L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.	Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17 , L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.
ARTICOLO 17 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	ARTICOLO 17 - RAPPRESENTANZA IN ALL'ASSEMBLEA
[...omissis...]	[...omissis...]
17.3 La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135- <i>undecies</i> del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.	17.3 La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-<i>undecies</i> del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione. La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvengano, anche esclusivamente, tramite un

	<p>rappresentante designato dalla Società, applicandosi, in tal caso, l'art. 135-<i>undecies</i> del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135- <i>novies</i> del TUF, in deroga dell'art. 135-<i>undecies, comma 4</i>, del TUF. Ove consentito da disposizioni normative regolamentari vigenti, la Società può prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite detto rappresentante designato</p>
ARTICOLO 26 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ARTICOLO 26 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
[... <i>omissis</i> ...]	[... <i>omissis</i> ...]
<p>26. 8 Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.</p>	<p>26. 8 Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Resta inteso che, nel caso in cui sia previsto che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato di cui al precedente art. 17, la Società mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione.</p>
[... <i>omissis</i> ...]	[... <i>omissis</i> ...]
<p>26.10 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore, ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, che sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan.</p>	<p>26.10 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore, ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. che sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan.</p>
[... <i>omissis</i> ...]	[... <i>omissis</i> ...]

<p>26.17 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e di statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor.</p>	<p>26.17 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e di statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor.</p>
<p>ARTICOLO 31 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</p>	<p>ARTICOLO 31 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</p>
<p>31.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor.</p>	<p>31.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor.</p>
<p>[...omissis...]</p>	<p>[...omissis...]</p>

3. DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che nessuna delle modifiche proposte allo Statuto sociale qui illustrate e motivate attribuisca il diritto di recesso agli azionisti della Società, non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui alle norme di legge.

4. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Innovatec S.p.A.,

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e avuto a mente i disposti di legge e di Statuto;

delibera

1. *di modificare il testo degli articoli 11, 17, 26 e 31 dello Statuto sociale e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare ai deliberati assembleari, al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società."*

Milano, 12 agosto 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Elio Catania